

**RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CDA SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE  
POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  
CONVOCATA PER IL 22 APRILE 2021 IN PRIMA CONVOCAZIONE ED OCCORRENDO IN  
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL 23 APRILE 2021**

BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.

Sede: Milano - via Melchiorre Gioia n. 55

Capitale sociale: Euro 149.600 i.v.

Numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 11673170152

Iscritta al R.E.A. n. MI-1489853

Signori Azionisti,

le presenti relazioni (le “**Relazioni**”) sono state redatte dal Consiglio di Amministrazione di BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A. (“**BFC**” o la “**Società**”), per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea in seduta ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 22 aprile 2021 alle ore 11.00 in prima convocazione, presso la sede sociale in via Melchiorre Gioia 55, 20124 Milano (MI) ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2021 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

- 1) *approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2020 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni;*
- 2) *nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi;*
- 3) *nomina del Collegio Sindacale;*
- 4) *nomina della società di revisione;*
- 5) *proroga del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.*

Parte Straordinaria:

- 1) *cambio della denominazione sociale in “BFC Media SpA” e conseguente modifica dell’Articolo 1 dello Statuto sociale;*
- 2) *ampliamento dell’oggetto sociale e conseguente modifica dell’Articolo 2 dello Statuto sociale;*
- 3) *modifica dell’Articolo 5 dello Statuto sociale al fine di: - aggiornarlo con la cifra attuale del capitale sociale; - recepire la possibilità di aumentare il capitale con esclusione o limitazione dell’opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.;*
- 4) *modifica dell’Articolo 10 dello Statuto sociale, al fine di: - adeguarlo al Regolamento Emittenti AIM vigente in tema di OPA; - introdurre un richiamo agli artt. 108 e 111 T.U.F.; - inserire la soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un’offerta pubblica di acquisto ai sensi dell’art. 106, comma 1-ter del T.U.F.; - disciplinare la possibilità di identificazione degli azionisti ex art. 83-duodecies T.U.F.;*
- 5) *modifica dell’Articolo 13 dello Statuto sociale al fine di: - adeguarlo al Regolamento Emittenti AIM vigente in tema di revoca delle azioni dall’ammissione alla negoziazione su mercati; - espungere il riferimento ad uno specifico quotidiano per la convocazione; - prevedere espressamente la possibilità di nomina del c.d. rappresentante designato;*
- 6) *integrazione degli Articoli 14 e 22 dello Statuto sociale al fine di prevedere espressamente che, in caso di riunioni svolte con modalità telematiche, le stesse si considereranno svolte nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante;*
- 7) *aggiornamento degli Articoli 18, 20 e 26 dello Statuto sociale al Regolamento Emittenti AIM vigente in tema di governance e trasparenza.*

Come meglio indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 106 del D.L. n.18/2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato. La Società ha incaricato l'Avv. Antonio Giulianelli con studio in Milano – 20144 – Via Modestino n. 1 – e suoi sostituti di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato D.L. n.18/2020 (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.bfcmedia.com](http://www.bfcmedia.com) (sezione company/investor relations). Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (20 aprile 2021, ovvero entro il 21 aprile 2021 in caso di seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* T.U.F., in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, T.U.F., seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite. L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, i soggetti verbalizzanti e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica: [rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it](mailto:rappresentante-designato@avvocatogiulianelli.it).

\* \* \*

**Parte Ordinaria: - 1) Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2020 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2020 e delle relative relazioni.**

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e per prendere visione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2021.

L'esercizio al 31 dicembre 2020 chiude con un utile di Euro 401.586,00, che Vi proponiamo di:

- destinare per il 5%, pari ad Euro 20.079,30, a riserva legale;
- destinare per il residuo 95%, pari ad Euro 381.506,70, a riserva straordinaria.

Vi ricordiamo che tutta la documentazione comprendente, tra l'altro, il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione (cui si rinvia per maggiori dettagli), la relazione dei Sindaci e della Società di Revisione è messa a Vostra disposizione presso la sede sociale della Società ed è consultabile sul sito Internet della stessa all'indirizzo [www.bfcmmedia.com](http://www.bfcmmedia.com) (sezione company/investor relations).

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« *L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *avuti a mente i disposti di legge,*

*DELIBERA*

- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, nonché la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;*
- *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2020, pari ad Euro 401.586,00 come segue:*
  - \* Euro 20.079,30, a riserva legale;*
  - \* Euro 381.506,70, a riserva straordinaria;*
- *di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2020 e della relativa documentazione accessoria;*
- *di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie. ».*

**Parte Ordinaria: - 2) Nomina Consiglieri di Amministrazione, attribuzione poteri ed eventuali compensi.**

Signori Azionisti,

si ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Società, nominato dall'Assemblea Ordinaria in data 23 aprile 2018; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo. Pertanto Vi invitiamo a deliberare sulle seguenti materie:

- determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- nomina del Presidente;
- determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

A tal riguardo, si ricorda che l'articolo 18 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), secondo quanto determinato dall'Assemblea sulla base di una o più liste.

Vi ricordiamo che gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, sono rieleggibili, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.

Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge.

Le liste, corredate dai *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale e/o il luogo dove l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari

applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, quali a titolo esemplificativo i requisiti di onorabilità e professionalità; in particolare, tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.

Inoltre vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente.

Ancora, vi rammentiamo che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale L'Assemblea stabilisce i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione. Qualora nell'ambito del Consiglio di Amministrazione si proceda alla nomina di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione medesimo potrà attribuire a tali soggetti un compenso supplementare variabile, da aggiungersi a quello fissato in via ordinaria secondo le modalità appena descritte, a fronte delle ulteriori attribuzioni loro affidate da determinarsi in funzione dei risultati utili della società.

L'assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, cod. civ.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

### **2.1) DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, a cui integralmente si rimanda, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove), determinato con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria. Con riferimento alla determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione, si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto da 6 (sei) membri.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« *L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":*

*- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

- avuti a mente i disposti di legge e statuto,

*DELIBERA*

- di determinare in 6 (sei) il numero dei Consiglieri componenti il Consiglio di Amministrazione;  
- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.».

**2.2) DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale, a cui integralmente si rimanda, i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Con riferimento alla durata del relativo incarico, si propone che il nuovo Consiglio di Amministrazione rimanga in carica per gli esercizi 2021-2022-2023 e dunque sino alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;  
- avuti a mente i disposti di legge e statuto,

*DELIBERA*

- di determinare la durata del mandato degli amministratori in 3 (tre) esercizi sociali e così per il triennio 2021-2022-2023, ossia fino all'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023;  
- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.».

### 2.3) NOMINA DEI CONSIGLIERI

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto sociale la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.

Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge.

Le liste, corredate dai *curricula* professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale e/o il luogo dove l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, quali a titolo esemplificativo i requisiti di onorabilità e professionalità; in particolare, tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-*quinquies* del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Si dà atto che nei tempi previsti dallo Statuto è stata presentata una sola lista presentata dall'azionista Denis Masetti, il quale detiene direttamente e indirettamente complessive n. 2.256.477 azioni ordinarie di BFC, di cui 13.250 pari allo 0,42% in proprio e 2.243.227 pari al 70,65% attraverso la società J.D. FARRODS GROUP LUXEMBOURG SA.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;



- avuti a mente i disposti di legge e statuto,

*DELIBERA*

- di nominare quali Consiglieri di Amministrazione i signori:

\* Denis Masetti, nato a Castello D'Argile il 18 ottobre 1955;

\* Mirko Bertucci, nato a Milano il 13 ottobre 1973;

\* Alessandro Mauro Rossi, nato a Siena il 19 aprile 1955;

\* Michele Gamba, nato a Como il 15 novembre 1970;

\* Daniele Federico Monarca, nato a Milano il 22 aprile 1959;

\* Marco Romei, nato a Roma il 30 maggio 1974;

- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.».

**2.4) NOMINA DEL PRESIDENTE**

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente.

Si propone di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione colui che risulta indicato come candidato a ricoprire tale carica nell'unica lista presentata nei tempi previsti dallo Statuto, precisamente quella presentata dall'azionista Denis Masetti, il quale detiene direttamente e indirettamente complessive n. 2.256.477 azioni ordinarie di BFC, di cui 13.250 pari allo 0,42% in proprio e 2.243.227 pari al 70,65% attraverso la società J.D. FARRODS GROUP LUXEMBOURG SA.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- avuti a mente i disposti di legge e statuto;

- preso atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,

*DELIBERA*

- di nominare Denis Masetti, nato a Castello D'Argile il 18 ottobre 1955, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della

*normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.».*

## **2.5) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI E DEI POTERI**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'art. 2389 del codice civile, siete chiamati a determinare il compenso da corrispondere al Consiglio di Amministrazione. L'art. 19 dello Statuto sociale prevede che: (i) agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nonché un compenso determinato ai sensi del comma seguente; (ii) l'Assemblea stabilisce i compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di Amministrazione; qualora nell'ambito del Consiglio di Amministrazione si proceda alla nomina di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione medesimo potrà attribuire a tali soggetti un compenso supplementare variabile, da aggiungersi a quello fissato in via ordinaria secondo le modalità appena descritte, a fronte delle ulteriori attribuzioni loro affidate da determinarsi in funzione dei risultati utili della società; (iii) l'Assemblea della Società potrà, in ogni caso, determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, comma terzo, cod. civ.

Siete altresì chiamati a deliberare, come da punto all'ordine del giorno, sull'attribuzione dei poteri ai singoli Consiglieri, sul presupposto che la nomina avvenga sulla base dell'unica lista presentata nei tempi previsti dallo Statuto, precisamente quella presentata dall'azionista Denis Masetti, il quale detiene direttamente e indirettamente complessive n. 2.256.477 azioni ordinarie di BFC, di cui 13.250 pari al 0,42% in proprio e 2.243.227 pari al 70,65% attraverso la società J.D. FARRODS GROUP LUXEMBOURG SA.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

*« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":*

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- avuti a mente i disposti di legge e statuto;*
- preso atto della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione,*

### *DELIBERA*

- di riconoscere al Consiglio di Amministrazione un compenso lordo annuo complessivo – comprensivo dei compensi riconosciuti ai membri degli eventuali comitati interni nominati dal Consiglio - fino ad Euro 100.000,00 (centomila/00), che sarà ripartito dal Consiglio di Amministrazione stesso tra i vari membri, restando inteso che gli ulteriori compensi fissi e variabili a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale;*
- di attribuire i seguenti poteri:*

*\* a Denis Masetti, nato a Castello D'Argile il 18 ottobre 1955, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, la legale rappresentanza e tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con firma libera e disgiunta fino ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singolo affare, fermo restando che per gli atti aventi un valore superiore a detta cifra sarà necessaria la firma congiunta di uno dei Consiglieri Delegati;*

*\* a Mirko Bertucci, nato a Milano il 13 ottobre 1973, quale Consigliere Delegato, la legale rappresentanza e tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con firma libera e disgiunta fino ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) per singolo affare, fermo restando che per gli atti aventi un valore superiore a detta cifra sarà necessaria la firma congiunta del Presidente o di altro Consigliere Delegato; dalla presente delega sono esclusi i soli poteri disciplinari sui membri del Consiglio d'Amministrazione che svolgano attività da dipendente, per i quali il potere disciplinare ed organizzativo rimane in capo al Presidente del Consiglio d'Amministrazione.*

*- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.».*

### **Parte Ordinaria: - 3) Nomina del Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,

si ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, viene a scadenza il Collegio Sindacale della Società, nominato dall'Assemblea Ordinaria in data 23 aprile 2018; è quindi necessario provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolamentazione *pro tempore* vigente ed in particolare devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Ricordiamo, inoltre, che il nuovo Collegio Sindacale resterà in carica per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e scadrà alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvede a determinare il compenso annuale spettante ai sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

Pertanto Vi invitiamo a deliberare sulle seguenti materie:

- nomina dei componenti il Collegio Sindacale in numero pari a 3 (tre) Sindaci Effettivi e 2 (due) Sindaci Supplenti, indicando altresì tra i Sindaci Effettivi eletti il Presidente del Collegio Sindacale;
- determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

#### **3.1) NOMINA DEI COMPONENTI E DEL PRESIDENTE**

Signori Azionisti,

siete chiamati a nominare i tre Sindaci Effettivi e i due Sindaci Supplenti con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari.

I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolamentazione *pro tempore* vigente ed in particolare devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Ricordiamo, inoltre, che il Collegio Sindacale da Voi nominato resterà in carica per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e scadrà alla data dell'Assemblea ordinaria che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita quindi a deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, procedendo, sulla base delle candidature presentate, alla votazione per l'elezione dei relativi componenti in conformità alle disposizioni di legge e dello Statuto, procedendo altresì alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« *L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A."* »:

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge e statuto,

**DELIBERA**

- di nominare Mario Angelo Basilico, nato a Milano il 27 febbraio 1960, quale Presidente del Collegio Sindacale;
  - di nominare Giuseppe Giovanni Nucera, nato a Melito di Porto Salvo il 29 agosto 1978, quale Sindaco Effettivo;
  - di nominare Matteo Alfonso Ceravolo, nato a Città di Castello il 11 maggio 1974, quale Sindaco Effettivo;
  - di nominare Maurizio Cattaneo, nato a Bergamo il 16 marzo 1963, quale Sindaco Supplente;
  - di nominare Roberta Bianchi, nata a Milano il 21 giugno 1978, quale Sindaco Supplente.
- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.».

### **3.2) DETERMINAZIONE DEI COMPENSI**

Signori Azionisti,

ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile, all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvede a determinare il compenso annuale spettante ai sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge e statuto;
- preso atto della nomina dei componenti del Collegio Sindacale,

**DELIBERA**

- di stabilire per il Collegio Sindacale un compenso lordo annuo complessivo fino a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00);
- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie.».

#### **Parte Ordinaria: - 4) Nomina della società di revisione.**

Signori Azionisti,

si ricorda che, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, scadrà l'incarico di revisore legale dei conti conferito alla società BDO Italia S.p.A. dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2018.

Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sociale, l'incarico di revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale. Contestualmente, l'Assemblea determina il corrispettivo spettante alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico, e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

Sottoponiamo pertanto alla Vostra approvazione la proposta motivata formulata dal Collegio Sindacale per il conferimento di nuovo incarico di revisore legale dei conti della Società, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 per il periodo 2021-2023 e alla determinazione dei relativi compensi, depositata in forma separata.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« *L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":*

*- preso atto della proposta motivata del Collegio Sindacale e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

*- avuti a mente i disposti di legge e statuto,*

*DELIBERA*

*- di approvare il conferimento dell'incarico alla società di revisione BDO Italia S.p.A. per la revisione legale dei conti per il triennio 2021-2023 e di determinare il compenso della società di revisione per Euro 16.500,00 (sedecimilacinquecento/00) annui, così come proposto, oltre ad IVA e spese;*

*- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, provvedendo a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie. ».*

## **Parte Ordinaria: - 5) Proroga del piano di acquisto e disposizione di azioni proprie.**

Signori Azionisti,

in relazione al quinto punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria, siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per l'esame e l'approvazione della proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie nei termini di seguito meglio illustrati a seguito del venire meno, per scadenza temporale, della precedente autorizzazione già attribuita all'organo amministrativo con Assemblea del 18 aprile 2019.

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, oggetto della proposta di delibera, è volta a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni proprie, nel puntuale rispetto della normativa europea e nazionale vigente, delle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti, delle linee guida CONSOB in materia o dei provvedimenti ESMA in materia.

Vi esponiamo di seguito modalità e termini dell'operazione proposta.

### **Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie**

I principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire mediante le operazioni di acquisto e disposizione (da intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva, quale alienazione, permuta, conferimento, ecc.) di azioni proprie, per le quali si propone la concessione dell'autorizzazione, sono i seguenti:

- consentire il servizio di eventuali piani di *stock option* o comunque di incentivazione diretti ad amministratori e dipendenti della Società o di società controllate in qualsiasi forma strutturati;
- dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre quale corrispettivo o concambio – anche per scambi di partecipazioni o di altri asset, anche mediante permuta, conferimento o assegnazione di azioni, con altri soggetti – in relazione a, e comunque al fine di dare esecuzione a, operazioni straordinarie (in essere o ancora da deliberare) di interesse della Società o di progetti coerenti con le linee strategiche che la Società intende perseguire;
- utilizzare azioni proprie acquistate o già in portafoglio a fronte dell'esercizio di diritti, anche di conversione, derivanti da strumenti finanziari emessi dalla Società, dalle sue controllate o da terzi;
- attività di sostegno della liquidità del mercato, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni vigenti e/o delle prassi di mercato ammesse;
- altre finalità indicate nel regolamento UE n. 596/2014 del 16 aprile 2014 per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione conferisce al Consiglio di Amministrazione la facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa (c.d. revolving), anche per frazioni del quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

### **Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione**

Tenuto conto di quanto sopra, si propone quindi di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione ad acquistare azioni proprie della Società, in una o più tranche, in misura liberamente determinabile dal Consiglio,

sino ad un numero massimo rotativo di azioni complessivamente – considerando le azioni proprie, di volta in volta, già in portafoglio e quelle eventualmente possedute dalle società controllate – tale da non eccedere il 20% del capitale sociale di volta in volta emesso, e comunque entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, avuto riguardo alle azioni proprie possedute sia direttamente sia a quelle eventualmente possedute da società controllate da BFC, ove esistenti.

In ogni caso gli acquisti saranno effettuati conformemente a quanto previsto dall'articolo 2357, comma 1 del codice civile e dunque nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato e, inoltre, potranno essere acquistate solamente azioni interamente liberate.

Si propone inoltre all'Assemblea di autorizzare contestualmente il Consiglio di Amministrazione anche alla disposizione e all'alienazione delle azioni ordinarie BFC acquistate secondo le modalità di seguito indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le azioni proprie potranno essere utilizzate come provvista nell'ambito di piani di compensi e incentivazione basati su strumenti finanziari.

Si precisa che in occasione di operazioni di acquisto e disposizioni di azioni proprie, la Società provvederà ad effettuare le opportune appostazioni contabili, così come previsto dalle applicabili disposizioni di legge e dei principi contabili.

#### **Informazioni utili ai fini della valutazione del rispetto dell'art. 2357, comma 3, codice civile**

Alla data della presente Relazione, il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 149.600,00 ed è suddiviso in n. 3.175.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. Si segnala che in data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Nessuna delle società controllate possiede azioni BFC.

Dal progetto di bilancio della Società per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2021 e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea in data odierna anche per l'approvazione della presente proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, risultano iscritte riserve disponibili per l'ammontare di Euro 3.481.497.

#### **Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie che l'Assemblea sarà chiamata a deliberare, avrà durata di 18 mesi dalla data di approvazione della relativa delibera, eventualmente rinnovabili con nuova decisione assembleare. Il Consiglio potrà procedere alle operazioni autorizzate in una o più volte e in ogni momento, in misura e tempi liberamente determinati nel rispetto di quanto sopra e delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società. Per quanto riguarda la disposizione delle azioni acquistate, si propone che l'Assemblea non determini un limite temporale, lasciando al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere ad operazioni di successiva alienazione o disposizione, anche in più riprese ed anche prima che siano terminati gli acquisti, delle azioni BFC. Restano ferme le restrizioni alla negoziazione di cui al Regolamento delegato (UE) 2016/1052 della Commissione Europea, dell'8 marzo 2016.

#### **Corrispettivo minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare**



Il prezzo di acquisto delle azioni proprie sarà di volta in volta individuato, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti (ove applicabili). Entro tali limiti, si propone che gli acquisti di azioni proprie siano effettuati a un corrispettivo unitario non inferiore nel minimo del 30% (trenta per cento) e non superiore nel massimo del 30% (trenta per cento) al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti (ove applicabili) o dal Regolamento UE n. 596/2014 o dal Regolamento delegato (UE) 2016/1052 rispetto alle operazioni ivi disciplinate e comunque nel rispetto dei provvedimenti delle Autorità di Vigilanza in materia.

### **Modalità di esecuzione delle operazioni**

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, si propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti di azioni proprie con le modalità consentite dalla normativa vigente (articoli 2357 e seguenti del codice civile, D.Lgs. 58/1998, Regolamento Emittenti AIM Italia e, comunque, dalle normative e dai regolamenti vigenti), da individuarsi di volta in volta a discrezione del Consiglio di Amministrazione (ovvero dal soggetto eventualmente a ciò delegato) tramite acquisti effettuati sul mercato AIM Italia o tramite intermediari autorizzati a seconda del caso e, comunque, secondo prassi di mercato *pro tempore* vigenti (ove applicabili) che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Al fine del migliore perseguimento delle finalità dei piani di acquisto, si propone che venga riconosciuta ampia libertà di azione al Consiglio di Amministrazione (o al soggetto a ciò delegato) includendo tutte le modalità previste dall'ordinamento: (i) offerta pubblica di acquisto o di scambio; (ii) acquisti effettuati sul mercato AIM Italia, secondo prassi di mercato che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con determinate proposte di negoziazione in vendita, ovvero (iii) con ogni altra modalità prevista dall'ordinamento e pertanto attraverso acquisti in blocco o con modalità di asta (ivi inclusa l'asta c.d. "olandese"), come di volta in volta valutato in relazione alla migliore realizzazione dell'autorizzazione assembleare.

Ad ogni modo gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettuati in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, nonché del Regolamento Emittenti AIM Italia, con particolare riferimento alla parità di trattamento tra gli Azionisti.

All'Assemblea viene proposto, inoltre, di autorizzare gli atti di disposizione e/o utilizzo di azioni proprie, purché alle condizioni e nei limiti di legge, ai sensi dell'art. 2357-*ter* cod. civ., in qualsiasi momento (e dunque anche prima di aver esaurito gli acquisti), in tutto o in parte, delle azioni proprie acquistate in base alla presente proposta o comunque in portafoglio della Società, mediante alienazione delle stesse sul mercato, ai blocchi o altrimenti fuori mercato, *accelerated bookbuilding* ovvero mediante cessione di eventuali diritti reali e/o personali relativi alle stesse (ivi incluso, a mero titolo esemplificativo, il prestito titoli), attribuendo al Consiglio di Amministrazione, il potere di stabilire, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, i termini, le modalità e le condizioni dell'atto di disposizione delle azioni proprie

ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% (venti per cento) rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei tre mesi precedenti ogni singola cessione; (b) gli atti di disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie (ivi compreso l'utilizzo delle azioni proprie per il servizio di strumenti finanziari approvati o da approvare), potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con la natura e le caratteristiche dell'operazione; e comunque tenuto anche conto dell'andamento del mercato e comunque fermo il diverso corrispettivo eventualmente previsto dalle prassi di mercato ammesse *pro tempore* vigenti (ove applicabili) e/o dal Regolamento delegato (UE) 2016/1052 rispetto alle operazioni ivi disciplinate; (c) qualora le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione. Si richiede che tale autorizzazione sia accordata senza limiti di tempo.

Le operazioni di acquisto e di alienazione delle azioni proprie per le quali si richiede l'autorizzazione verranno effettuate nel rispetto della normativa legislativa vigente, e in particolare nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, anche in tema di abusi di mercato. Delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili.

Si ricorda che le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 T.U.F. ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui all'articolo 106 T.U.F. consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (c.d. whitewash).

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suddetto *whitewash*, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 T.U.F.

Resta comunque fermo quanto disposto dall'art. 44-bis, comma 4, del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, ai sensi del quale non sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'art. 106 T.U.F. le azioni proprie acquistate per effetto di operazioni poste in essere per

l'adempimento alle obbligazioni derivanti da piani di compenso approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis T.U.F.

### **Eventuale annullamento delle azioni proprie acquistate**

Si segnala che l'operazione di acquisto non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma restando per la Società – qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale – la facoltà di darvi esecuzione mediante annullamento di azioni proprie detenute in portafoglio.

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- avuti a mente i disposti di legge e statuto,

#### **DELIBERA**

- di autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del codice civile, per un periodo di 18 mesi dalla data dell'odierna deliberazione assembleare, il Consiglio di Amministrazione, e per essi il Presidente e i Consiglieri, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ad acquistare azioni proprie, prive di valore nominale, per le finalità indicate nella relazione illustrativa, fino al 20% del capitale sociale **pro tempore**, tenuto conto delle azioni proprie già tenute dalla Società e di quelle eventualmente possedute dalle società controllate, stabilendo che:

\* l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches entro 18 mesi dalla data dell'odierna deliberazione assembleare;

\* l'acquisto potrà essere effettuato con una qualsiasi delle modalità indicate in narrativa, comunque nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti;

\* delle operazioni di acquisto e di alienazione di azioni proprie verrà fornita adeguata comunicazione in ottemperanza agli obblighi di informazione applicabili;

\* il prezzo unitario di acquisto di ciascuna azione non dovrà essere inferiore nel minimo al 30% (trenta per cento) e non superiore nel massimo al 30% (trenta per cento) del prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente ogni singola operazione o al diverso corrispettivo previsto dalle prassi di mercato ammesse **pro tempore** vigenti (ove applicabili) o dal regolamento delegato (UE) 2016/1052 rispetto alle operazioni ivi disciplinate;

\* l'acquisto, anche in più tranches, dovrà essere effettuato utilizzando gli utili distribuibili e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato al momento dell'effettuazione dell'operazione, costituendo una riserva negativa azioni proprie e comunque procedendo alle necessarie appostazioni contabili nei modi e nei limiti di legge;

\* potranno essere acquistate solo azioni interamente liberate;

quanto sopra in ogni caso in conformità e nel rispetto delle altre eventuali disposizioni di legge e regolamentari **pro tempore** in materia;

- di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del codice civile, il Consiglio di Amministrazione, e per essi il Presidente e i Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, a disporre con una qualsiasi delle modalità indicate in narrativa, in tutto o in parte, sia direttamente che per il tramite di intermediari, e senza limiti temporali (e dunque anche successivamente alla scadenza del periodo di validità di autorizzazione all'acquisto), delle azioni proprie acquistate ai sensi della deliberazione di cui al punto che precede o già in portafoglio, con facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che saranno ritenuti più opportuni, fermo restando che (a) il corrispettivo della cessione del diritto di proprietà e di ogni altro diritto reale e/o personale non dovrà essere inferiore del 20% (venti per cento) rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei tre mesi precedenti ogni singola cessione; (b) gli atti di

*disposizione effettuati nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria, mediante operazioni di scambio, permuta o conferimento o altre modalità che implicino il trasferimento delle azioni proprie, potranno avvenire al prezzo o al valore che risulterà congruo e in linea con l'operazione, tenuto anche conto dell'andamento del mercato e comunque fermo il diverso corrispettivo eventualmente previsto dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti ove applicabili e/o dal regolamento delegato (UE) 2016/1052 rispetto alle operazioni ivi disciplinate; (c) qualora le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione;*

- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per effettuare, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma, cod. civ., ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle operazioni sulle azioni proprie, nell'osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili principi contabili;*
- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare esecuzione completa e integrale alle deliberazioni di cui ai punti che precedono e in particolare affinché: a. stabiliscano tutte le modalità e i termini, esecutivi ed accessori, al fine dell'integrale perfezionamento delle operazioni di acquisto e di cessione delle azioni proprie in oggetto, secondo quanto consentito dalla vigente normativa, fermo restando il rispetto della parità di trattamento degli azionisti; b. diano integrale attuazione, anche a mezzo di procuratori speciali o intermediari specializzati, alle operazioni oggetto della presente delibera, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti e operando all'uopo le opportune valutazioni e verifiche e provvedendo a tutti i connessi incombeni, adempimenti e formalità, nulla escluso. ».*

**Parte Straordinaria: - 1) Cambio della denominazione sociale in “BFC Media SpA” e conseguente modifica dell’Articolo 1 dello Statuto sociale.**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di modificare la denominazione della Società da “BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.” a “BFC Media SpA”.

La proposta è motivata dall’opportunità di procedere ad una complessiva operazione di *rebranding* della Società, in attuazione di una strategia di riposizionamento sul mercato.

Di seguito si riporta l’attuale testo dell’Articolo 1 dello Statuto sociale con, a fronte, il testo proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 1 - Denominazione 1. E' costituita una società per azioni denominata: "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION SPA"	Articolo 1 - Denominazione 1. E' costituita una società per azioni denominata: "BFC Media SpA"

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di “BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.”:

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- avuti a mente i disposti di legge,

DELIBERA

- di modificare l’Articolo 1 dello Statuto Sociale come segue:

**“Articolo 1 - Denominazione**

1. E' costituita una società per azioni denominata:

“BFC Media SpA”;

- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all’allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità purché di natura formale e per l’espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari. ».

**Parte Straordinaria: - 2) Ampliamento dell'oggetto sociale e conseguente modifica dell'Articolo 2 dello Statuto sociale.**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di riformulare l'oggetto sociale al fine di includere espressamente alcune attività che attualmente non sono testualmente previste dallo Statuto e che tuttavia risultano già oggi strategiche e ancora più lo saranno per il futuro sviluppo della Società. Tra di esse, rivestono grande importanza:

- l'attività di assunzione e gestione di partecipazioni a scopo di investimento, che dovrebbe essere maggiormente sottolineata nel testo dello Statuto al fine di rendere chiara l'identità della Società come c.d. holding mista, che svolge sia attività propriamente di holding sia attività operativa in alcuni settori;
- alcune altre attività che già svolge la Società come *media company*, con particolare riferimento alle attività connesse all'acquisto e alla gestione di frequenze e diritti televisivi.

Vi segnaliamo che la variazione dell'oggetto sociale attribuisce agli Azionisti che non concorrono all'assunzione della deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile italiano, gli Azionisti recedenti potranno esercitare il loro diritto di recesso, in relazione a tutte o a parte delle azioni detenute, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata alla sede legale della Società non oltre 15 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera assembleare di approvazione dell'ampliamento dell'oggetto sociale. Gli Azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire una specifica comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea di BFC e ininterrottamente fino alla data della comunicazione in oggetto. Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti di BFC in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le azioni della Società per le quali è esercitato il recesso non possono essere vendute o costituire oggetto di atti di disposizione sino al trasferimento delle azioni medesime.

Ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del codice civile, il prezzo di liquidazione da riconoscere agli Azionisti recedenti sarà pari ad Euro 2,00 (due/00) per ciascuna azione, pari al valore di collocamento del titolo al mercato AIM di Borsa Italiana. Una volta scaduto il periodo di 15 giorni le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte agli altri azionisti e, successivamente, le azioni invendute potranno essere offerte a terzi; le azioni che eventualmente residuino e che non siano state vendute dovranno essere acquistate dalla Società al prezzo di liquidazione utilizzando riserve disponibili. La dichiarazione di recesso dovrà contenere:

- le generalità del socio recedente, ivi incluso il codice fiscale e, ove presente, la partita IVA (e, nel caso di persone giuridiche, gli estremi di iscrizione presso il Registro delle Imprese competente);
- il domicilio del socio recedente (e, ove disponibile, un recapito telefonico o di posta elettronica) per le comunicazioni inerenti il procedimento;
- il numero di azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso;
- il codice IBAN del conto corrente bancario presso il quale accreditare l'importo del rimborso delle azioni oggetto di recesso. La dichiarazione di recesso dovrà inoltre contenere l'indicazione dell'intermediario presso

cui sono depositate le azioni oggetto di recesso e una dichiarazione del socio recedente che tali azioni sono libere da pegni o da altri vincoli in favore di terzi. Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegni o da altri vincoli in favore di terzi, il socio recedente dovrà, altresì, allegare alla dichiarazione di recesso - a pena d'inammissibilità della dichiarazione di recesso medesima – una dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in conformità alla presente relazione.

Di seguito si riporta l'attuale testo dell'Articolo 2 dello Statuto sociale con, a fronte, il testo proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 2 - Oggetto</p> <p>2. L'attività che costituisce l'oggetto della società è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esercizio dell'industria editoriale in genere con esclusione della pubblicazione di quotidiani;</li> <li>- la commercializzazione di servizi multimediali informatici e telematici, destinati alle imprese ed ai terzi in generale;</li> <li>- il commercio all'ingrosso di carta e materiali da stampa;</li> <li>- acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni societarie, di titoli di credito pubblici e privati in genere e la concessione di finanziamenti infragruppo sotto qualsiasi forma, il tutto nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di cui all'art. 113 del D.Lgs. 385/1993, nonché, sempre non operando nei confronti del pubblico, la prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza;</li> <li>- acquisto, vendita, permuta e, in genere, l'acquisizione e la cessione di beni immobili e di diritti reali immobiliari, nonché la costruzione, ristrutturazione, amministrazione, locazione e gestione ordinaria e straordinaria di beni immobili propri ed altrui, sia rustici sia urbani, di qualunque natura e tipo;</li> <li>- l'erogazione di servizi contabili, amministrativi, di gestione del personale, tecnici, di tesoreria e logistici in favore di società partecipate, il tutto nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ai soggetti iscritti ai Collegi, Ordini o Albi Professionali;</li> </ul>	<p>Articolo 2 - Oggetto</p> <p><b>2.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>l'esercizio dell'industria e del commercio editoriale, tipografico e grafico in genere, svolte in qualunque forma e su qualsiasi mezzo, anche on line, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;</b></li> <li>- <b>l'emissione e diffusione radio e/o televisiva, in qualsiasi lingua e territorio - sia come operatore di rete (network, provider), che come fornitore di servizi di media audiovisivi e dati (content provider) e/o fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici - volta a diffondere e distribuire programmi, segnali sonori e/o televisivi propri o di terzi, di contenuto informativo, sociale, culturale, politico, economico, sportivo, musicale, pubblicitario, di attualità, di spettacolo e di ogni altro genere, via etere, sia in tecnica analogica sia in tecnica digitale ed anche per mezzo di satelliti, via cavo, via filo/fibra o via internet, in chiaro e/o criptati (free tv, pay tv, pay per view, pay per chan nel, tv on demand, video on demand e nvod), secondo qualunque modalità (e.g. streaming, downloading, EST) e su qualsiasi piattaforma (inclusa tv in terattiva, mobile tv, broadband tv, internet tv, OTT, ivi comprese le applicazioni interattive e relative interazioni multivideo) esistente o di futura invenzione;</b></li> <li>- <b>la produzione, il commercio, la fornitura, l'offerta e la manutenzione di servizi editoriali, multimediali, informatici e telematici destinati a persone fisiche, società, imprese, consorzi, e terzi in genere;</b></li> <li>- <b>la produzione, l'acquisizione, la</b></li> </ul>

- l'esercizio dell'attività per la radiodiffusione sonora e televisiva, via etere, via satellite, con tecnologia analogica e/o digitale, via cavo, via internet e comunque con ogni mezzo di comunicazione elettronica, mediante diffusione di programmi di contenuto informativo, sociale, culturale, politico, musicale, pubblicitario, di attualità, di spettacolo e di ogni altro genere, sia come operatore di rete (network provider), che come fornitore di servizi di media audiovisivi e dati (content provider) e/o fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Tutte le attività di cui innanzi devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed in particolare senza operare nei confronti del pubblico e con espressa esclusione delle attività riservate ai sensi del D.Lgs 385/1993 e del Decreto Legislativo 58/98, loro disposizioni di attuazione e successive norme in materia di società di intermediazione immobiliare e di altri soggetti che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico l'attività normativamente qualificata come servizi di investimento. Potrà, inoltre effettuare la vendita per corrispondenza, per telefono e con mezzi telematici nei limiti dell'oggetto sociale. Le operazioni di cui sopra dovranno essere compiute nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815. Con carattere puramente strumentale, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività rivolta al pubblico, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute utili o necessarie dall'Organo amministrativo e potrà pure prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale; può anche assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio, come attività comunque non prevalente e non sussidiaria ma occasionale.

Si precisa che non potrà in nessun modo essere esercitata l'attività di intermediazione, sotto qualsiasi forma, nei settori nei quali, contemporaneamente, la società svolge la

**commercializzazione ed ogni altra forma e modo di sfruttamento di opere, di programmi e di servizi di qualsivoglia genere e natura e qualunque ne sia la tecnica di realizzazione e il tipo di supporto materiale, suscettibili di costituire oggetto delle predette attività;**

**- la raccolta e l'esecuzione - anche per conto terzi - della pubblicità, in qualsivoglia forma e destinata a qualsiasi mezzo di comunicazione, anche in permuta di beni o servizi;**

**- l'esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e l'assistenza nel campo pubblicitario, l'acquisizione e la vendita di spazi pubblicitari presso emittenti radiofoniche e televisive, testate editoriali ed altro.**

**2.2 In via strumentale a quanto sopra, la società può in particolare esercitare le seguenti attività:**

**- il commercio all'ingrosso di carta e materiali da stampa;**

**- l'acquisto e l'utilizzo di frequenze radiotelevisive;**

**- la produzione, la distribuzione - con qualsiasi mezzo tecnologico, ivi compresa la comunicazione elettronica e la radiodiffusione -, la commercializzazione di programmi radiotelevisivi, di palinsesti radiofonici e/o televisivi, di strategie di marketing, di comunicazione, di programmazione, di linee editoriali, commerciali e/o tecniche, di marchi d'impresa e/o loghi, nonché la commercializzazione e l'utilizzazione dei relativi diritti di sfruttamento economico;**

**- l'organizzazione in proprio o a mezzo di terzi, di servizi connessi con le attività di cui sopra, attraverso internet e altri mezzi informativi e di radiotelecomunicazioni;**

**- la prestazione di servizi di marketing e ricerche di mercato anche nel campo editoriale, servizi di assistenza e consulenza in campo editoriale, rilevazioni statistiche e attività pubblicitaria in genere;**

**- la formazione anche professionale e l'organizzazione e la vendita di corsi di formazione in ambito economico, sociale, culturale e sportivo;**

**- la vendita per corrispondenza, per telefono e**



propria attività commerciale, stante il divieto previsto dall'articolo 18 della legge 05 marzo 2001 n. 57 in relazione al disposto della legge 39/1989. Sono comunque tassativamente escluse dall'oggetto sociale:

- l'attività bancaria (sia sotto forma di raccolta del risparmio che di esercizio del credito) e l'attività finanziaria esercitata nei confronti del pubblico, così come disposto dalle vigenti disposizioni di attuazione in materia di esercizio del credito e di raccolta del risparmio nonché l'esercizio dell'attività di intermediazione mobiliare professionale nei confronti del pubblico;

- qualsiasi attività per la quale la legge richieda l'iscrizione in appositi albi, o che espressamente riservi a persone fisiche ovvero a soggetti muniti di particolari autorizzazioni.

**con mezzi telematici nei limiti dell'oggetto sociale;**

**- la gestione, l'organizzazione, la promozione, la divulgazione di eventi sportivi, gare, tornei, giochi, avvenimenti ludici, spettacoli e manifestazioni di ogni genere;**

**- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione di beni immobili di qualunque natura, nonché la locazione in proprio - purché non finanziaria - e la gestione degli immobili di cui la società abbia il diritto di proprietà o altro diritto reale, anche di godimento, ovvero comunque la disponibilità a qualsiasi titolo.**

**2.3 La società potrà altresì svolgere l'attività di assunzione e gestione, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e imprese di qualunque tipo, italiane ed estere, nonché la pianificazione, l'organizzazione, l'indirizzo ed il controllo strategico ed operativo delle imprese nelle quali la società partecipa ("Attività di Holding"); nell'ambito dell'Attività di Holding la società, operando direttamente e/o indirettamente nei confronti delle imprese partecipate e delle collegate, potrà in particolare compiere le seguenti attività:**

- **prestazione di servizi finanziari, commerciali, marketing, mobiliari e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle imprese partecipate;**

- **concessione occasionale di finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore delle imprese partecipate e rilascio, sempre occasionale, di garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385;**

- **esercizio nei confronti delle imprese partecipate di attività di indirizzo e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo;**

- **assunzione e svolgimento, in nome per conto di una o più società partecipate costituenti il gruppo societario, di una o più funzioni aziendali;**

- **coordinamento della gestione finanziaria del gruppo societario, anche attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo,**

	<p>operazioni di ricorso coordinato al mercato finanziario e creditizio, operazioni di cash pooling, ovvero ogni altro strumento utile allo scopo;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• coordinamento e/o centralizzazione dell'acquisizione di beni e servizi;</li> <li>• compimento di ogni e qualsivoglia attività utile, necessaria od opportuna al miglior utilizzo delle risorse all'interno del perimetro del gruppo societario, nonché al miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dello stesso.</li> </ul> <p>2.4 La società può infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico se ed in quanto riservate, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche attraverso l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese.</p> <p>La società può altresì contrarre mutui, prestare garanzie, anche ipotecarie, e fidejussioni per conto di terzi, fatta eccezione per quanto costituisce attività riservata dalla legge.</p> <p>Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate a soggetti iscritti in Albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative.</p>
--	--

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- avuti a mente i disposti di legge,

DELIBERA

- di modificare l'Articolo 2 dello Statuto Sociale come segue:

**"Articolo 2 - Oggetto**

2.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'esercizio dell'industria e del commercio editoriale, tipografico e grafico in genere, svolte in qualunque forma e su qualsiasi mezzo, anche on line, con esclusione della pubblicazione di quotidiani;

- l'emissione e diffusione radio e/o televisiva, in qualsiasi lingua e territorio - sia come operatore di rete (network, provider), che come fornitore di servizi di media audiovisivi e dati (content provider) e/o fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici - volta a diffondere e distribuire programmi, segnali sonori e/o televisivi propri o di terzi, di contenuto informativo, sociale, culturale, politico, economico, sportivo, musicale,

pubblicitario, di attualità, di spettacolo e di ogni altro genere, via etere, sia in tecnica analogica sia in tecnica digitale ed anche per mezzo di satelliti, via cavo, via filo/fibra o via internet, in chiaro e/o criptati (free tv, pay tv, pay per view, pay per channel, tv on demand, video on demand e nvod), secondo qualunque modalità (e.g. streaming, downloading, EST) e su qualsiasi piattaforma (inclusa tv in terzetti va, mobile tv, broadband tv, internet tv, OTT, ivi comprese le applicazioni interattive e relative interazioni multivideo) esistente o di futura invenzione;

- la produzione, il commercio, la fornitura, l'offerta e la manutenzione di servizi editoriali, multimediali, informatici e telematici destinati a persone fisiche, società, imprese, consorzi, e terzi in genere;
- la produzione, l'acquisizione, la commercializzazione ed ogni altra forma e modo di sfruttamento di opere, di programmi e di servizi di qualsivoglia genere e natura e qualunque ne sia la tecnica di realizzazione e il tipo di supporto materiale, suscettibili di costituire oggetto delle predette attività;
- la raccolta e l'esecuzione - anche per conto terzi - della pubblicità, in qualsivoglia forma e destinata a qualsiasi mezzo di comunicazione, anche in permuta di beni o servizi;
- l'esercizio di tutte le attività connesse con la gestione e l'assistenza nel campo pubblicitario, l'acquisizione e la vendita di spazi pubblicitari presso emittenti radiofoniche e televisive, testate editoriali ed altro.

2.2 In via strumentale a quanto sopra, la società può in particolare le seguenti attività:

- il commercio all'ingrosso di carta e materiali da stampa;
- l'acquisto e l'utilizzo di frequenze radiotelevisive;
- la produzione, la distribuzione - con qualsiasi mezzo tecnologico, ivi compresa la comunicazione elettronica e la radiodiffusione -, la commercializzazione di programmi radiotelevisivi, di palinsesti radiofonici e/o televisivi, di strategie di marketing, di comunicazione, di programmazione, di linee editoriali, commerciali e/o tecniche, di marchi d'impresa e/o loghi, nonché la commercializzazione e l'utilizzazione dei relativi diritti di sfruttamento economico;
- l'organizzazione in proprio o a mezzo di terzi, di servizi connessi con le attività di cui sopra, attraverso internet e altri mezzi informativi e di radiotelecomunicazioni;
- la prestazione di servizi di marketing e ricerche di mercato anche nel campo editoriale, servizi di assistenza e consulenza in campo editoriale, rilevazioni statistiche e attività pubblicitaria in genere;
- la formazione anche professionale e l'organizzazione e la vendita di corsi di formazione in ambito economico, sociale, culturale e sportivo;
- la vendita per corrispondenza, per telefono e con mezzi telematici nei limiti dell'oggetto sociale;
- la gestione, l'organizzazione, la promozione, la divulgazione di eventi sportivi, gare, tornei, giochi, avvenimenti ludici, spettacoli e manifestazioni di ogni genere;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione di beni immobili di qualunque natura, nonché la locazione in proprio - purché non finanziaria - e la gestione degli immobili di cui la società abbia il diritto di proprietà o altro diritto reale, anche di godimento, ovvero comunque la disponibilità a qualsiasi titolo.

2.3 La società potrà altresì svolgere l'attività di assunzione e gestione, in conformità alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia, di partecipazioni in altre società e imprese di qualunque tipo, italiane ed estere, nonché la pianificazione, l'organizzazione, l'indirizzo ed il controllo strategico ed operativo delle imprese nelle quali la società partecipa ("**Attività di Holding**"); nell'ambito dell'Attività di Holding la società, operando direttamente e/o indirettamente nei confronti delle imprese partecipate e delle collegate, potrà in particolare compiere le seguenti attività:

- prestazione di servizi finanziari, commerciali, mobiliari e immobiliari, amministrativi, contabili e tecnici a favore delle imprese partecipate;
- concessione occasionale di finanziamenti sotto qualsiasi forma a favore delle imprese partecipate e rilascio, sempre occasionale, di garanzie nel loro esclusivo interesse e a favore di banche o di intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.Lgs 1° settembre 1993 n. 385;
- esercizio nei confronti delle imprese partecipate di attività di indirizzo e di coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo;
- assunzione e svolgimento, in nome per conto di una o più società partecipate costituenti il gruppo societario, di una o più funzioni aziendali;

- *coordinamento della gestione finanziaria del gruppo societario, anche attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di ricorso coordinato al mercato finanziario e creditizio, operazioni di cash pooling, ovvero ogni altro strumento utile allo scopo;*
- *coordinamento e/o centralizzazione dell'acquisizione di beni e servizi;*
- *compimento di ogni e qualsivoglia attività utile, necessaria od opportuna al miglior utilizzo delle risorse all'interno del perimetro del gruppo societario, nonché al miglioramento dell'efficacia, efficienza ed economicità dello stesso.*

*2.4 La società può infine compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico se ed in quanto riservate, mobiliari e immobiliari, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche attraverso l'assunzione sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società o imprese.*

*La società potrà altresì contrarre mutui, prestare garanzie, anche ipotecarie, e fidejussioni per conto di terzi, fatta eccezione per quanto costituisce attività riservata dalla legge.*

*Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate a soggetti iscritti in Albi professionali o speciali e di quelle vietate dalle vigenti e future disposizioni legislative." ;*

*- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari. ».*

**Parte Straordinaria: - 3) Modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale al fine di:**

- aggiornarlo con la cifra attuale del capitale sociale;
- recepire la possibilità di aumentare il capitale con esclusione o limitazione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di modificare l'Articolo 5 dello Statuto sociale, in quanto:

- risulta necessario espungere il riferimento in esso ancora contenuto all'aumento di capitale deliberato il 20 ottobre 2015, il quale è stato a suo tempo interamente sottoscritto e liberato, come già risulta agli atti sociali e dal Registro delle Imprese;
- risulta inoltre opportuno recepire la possibilità offerta dall'art. 44 del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), il quale ha modificato l'art. 2441, quarto comma, del Codice Civile, introducendo anche per le società italiane con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione (quale, ad esempio, l'AIM Italia) la facoltà di prevedere in statuto la possibilità che gli aumenti di capitale avvengano con esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

Di seguito si riporta l'attuale testo dell'Articolo 5 dello Statuto sociale con, a fronte, il testo proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 5 - Capitale</p> <p>5.1 Il capitale sociale è di Euro 110.000,00 (centodiecimila virgola zero zero) suddiviso in numero 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni, prive di valore nominale.</p> <p>Nel caso di ammissione delle azioni alle negoziazioni su un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione di cui al D.lgs. 58/1998 (il "TUF").</p> <p>5.1.1 L'assemblea del giorno 20 ottobre 2015 ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento in via scindibile per Euro 39.600,00 (trentanovemilaseicento virgola zero zero), mediante emissione di numero massimo 900.000 (novecentomila) nuove azioni prive di valore nominale, al prezzo massimo (incluso sovrapprezzo) di Euro 1.800.000, di cui Euro 39.600,00 da imputare a capitale e per la differenza a riserva sovrapprezzo azioni, precisandosi che detto aumento avverrà:</p> <p>a) con esclusione del diritto di opzione spettante ai soci ai sensi dell'art. 2441 V comma C.C.;</p>	<p>Articolo 5 - Capitale</p> <p>5.1 <b>Il capitale sociale è di Euro 149.600,00 (centoquarantanovemilaseicento/00), suddiviso in n. 3.175.000 (tremilionicentosettantacinquemila) azioni ordinarie, munite del diritto di voto, prive dell'indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 58/1998 e s.m.i.</b></p>

b) con espressa rinuncia da parte dei soci alla relazione del consiglio di amministrazione e al parere di congruità del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2441, comma VI, C.C.

c) dietro pagamento di un sovrapprezzo dell'importo complessivo massimo di Euro 1.760.400

(unmilionesettecentosessantamilaquattrocento)

;

d) riservando l'intera sottoscrizione ad investitori professionali ai sensi della normativa applicabile, contenuta nel TUF e nella Regolamentazione Consob e Borsa Italiana, precisandosi che l'aumento avverrà in esenzione da prospetto informativo ai sensi dell'art. 34-ter comma 1 lettera c) del Regolamento Emittenti Consob, dando mandato al Consiglio di Amministrazione affinché dia esecuzione, anche in più tranches, al proposto aumento di capitale entro il termine ultimo del 31 (trentuno) marzo 2016 (duemilasedici).

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Ai sensi dell'art. 2346 cc. può essere attribuito ai soci un numero di azioni non proporzionale ai conferimenti.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Ai sensi dell'art. 2346 cc. può essere attribuito ai soci un numero di azioni non proporzionale ai conferimenti.

**Qualora le Azioni ordinarie risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine**

<p>L'assemblea straordinaria potrà altresì procedere ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di nuove azioni, sempre prive di valore nominale, prevedendo l'esclusione del diritto di opzione, in quanto riservate alla quotazione sull'AIM Italia e pertanto da collocarsi presso Investitori Professionali o terzi.</p> <p>Inoltre, l'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data dell'assemblea, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta e nel rispetto della normativa pro tempore vigente, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte per l'esercizio dell'aumento di capitale.</p>	<p><b>della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.</b></p> <p>L'assemblea straordinaria potrà altresì procedere ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di nuove azioni, sempre prive di valore nominale, prevedendo l'esclusione del diritto di opzione, in quanto riservate alla quotazione sull'AIM Italia e pertanto da collocarsi presso Investitori Professionali o terzi.</p> <p>Inoltre, l'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data dell'assemblea, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta e nel rispetto della normativa pro tempore vigente, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte per l'esercizio dell'aumento di capitale.</p>
---	--

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« *L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":*  
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*  
- *avuti a mente i disposti di legge,*

DELIBERA

- *di modificare l'Articolo 5 dello Statuto Sociale come segue:*

*"5.1 Il capitale sociale è di Euro 149.600,00 (centoquarantanovemilaseicento/00), suddiviso in n. 3.175.000 (tremilionicentosestantacinquemila) azioni ordinarie, munite del diritto di voto, prive dell'indicazione del valore nominale e sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.lgs. 58/1998 e s.m.i.*

*5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Ai sensi dell'art. 2346 cc. può essere attribuito ai soci un numero di azioni non proporzionale ai conferimenti.*

*Qualora le Azioni ordinarie risultino essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge, ivi compreso quando le Azioni siano negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle Azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società. Le ragioni dell'esclusione o della limitazione nonché i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione devono risultare da apposita relazione degli amministratori, depositata presso la sede*

*sociale e pubblicata nel sito internet della società entro il termine della convocazione dell'assemblea, salvo quanto previsto dalle leggi speciali.*

*L'assemblea straordinaria potrà altresì procedere ad aumentare il capitale sociale mediante emissione di nuove azioni, sempre prive di valore nominale, prevedendo l'esclusione del diritto di opzione, in quanto riservate alla quotazione sull'AIM Italia e pertanto da collocarsi presso Investitori Professionali o terzi.*

*Inoltre, l'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare a pagamento ed in via scindibile, in una o più volte, entro il periodo di 5 anni dalla data dell'assemblea, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli aventi diritto, con ogni più ampia facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta e nel rispetto della normativa pro tempore vigente, il numero ed il prezzo di emissione delle nuove azioni, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, nonché le modalità, i termini, i tempi e le condizioni tutte per l'esercizio dell'aumento di capitale.”;*

*- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari. ».*



**Parte Straordinaria: - 4) Modifica dell'Articolo 10 dello Statuto sociale, al fine di:**

- adeguarlo al Regolamento Emittenti AIM vigente in tema di OPA;
- introdurre un richiamo agli artt. 108 e 111 T.U.F.;
- inserire la soglia del 40 per cento del capitale sociale o di diritti di voto per promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi dell'art. 106, comma 1-ter del T.U.F.;
- disciplinare la possibilità di identificazione degli azionisti ex art. 83-*duodecies* T.U.F.

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di modificare l'Articolo 10 dello Statuto sociale, in quanto:

- in data 6 luglio 2020 Borsa Italiana, mediante l'avviso n. 17857, ha comunicato al mercato l'introduzione di alcune modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia; in particolare, le emittenti devono inserire in statuto le previsioni in tema di offerta pubblica di acquisto di cui alla Scheda Sei;
- visto poi che la formulazione della Scheda Sei non richiama espressamente gli articoli 108 e 111 del T.U.F., si rende conveniente introdurre un richiamo a parte in Statuto;
- è conveniente stabilire, quale soglia per promuovere un'offerta pubblica di acquisto, la soglia del 40%, qualora la Società – come oggi – sia qualificabile come PMI, come consentito dall'art. 106, comma 1-ter del T.U.F.;
- è infine opportuno introdurre una disciplina statutaria in tema di identificazione degli azionisti, come consentito dall'art. 83-*duodecies* T.U.F.

Vi segnaliamo che la variazione della soglia per promuovere un'offerta pubblica di acquisto attribuisce agli Azionisti che non concorrono all'assunzione della deliberazione il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437 e seguenti del codice civile. Ai sensi dell'articolo 2437-*bis* del codice civile italiano, gli Azionisti recedenti potranno esercitare il loro diritto di recesso, in relazione a tutte o a parte delle azioni detenute, inviando una comunicazione a mezzo raccomandata alla sede legale della Società non oltre 15 giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera assembleare di approvazione dell'ampliamento dell'oggetto sociale. Gli Azionisti che esercitino il diritto di recesso dovranno far pervenire una specifica comunicazione, effettuata da un intermediario autorizzato, attestante la titolarità in conto delle azioni oggetto di recesso da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea di BFC e ininterrottamente fino alla data della comunicazione in oggetto. Ulteriori dettagli sull'esercizio del diritto di recesso saranno forniti agli azionisti di BFC in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili. Le azioni della Società per le quali è esercitato il recesso non possono essere vendute o costituire oggetto di atti di disposizione sino al trasferimento delle azioni medesime.

Ai sensi dell'articolo 2437-*ter*, comma 3, del codice civile, il prezzo di liquidazione da riconoscere agli Azionisti recedenti sarà pari ad Euro 2,00 (due/00) per ciascuna azione, pari al valore di collocamento del titolo sul mercato AIM di Borsa Italiana. Una volta scaduto il periodo di 15 giorni le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte agli altri azionisti e, successivamente, le azioni invendute potranno essere offerte a terzi; le azioni che eventualmente residuino e che non siano state vendute dovranno

essere acquistate dalla Società al prezzo di liquidazione utilizzando riserve disponibili. La dichiarazione di recesso dovrà contenere:

- le generalità del socio recedente, ivi incluso il codice fiscale e, ove presente, la partita IVA (e, nel caso di persone giuridiche, gli estremi di iscrizione presso il Registro delle Imprese competente);
- il domicilio del socio recedente (e, ove disponibile, un recapito telefonico o di posta elettronica) per le comunicazioni inerenti il procedimento;
- il numero di azioni in relazione alle quali viene esercitato il diritto di recesso;
- il codice IBAN del conto corrente bancario presso il quale accreditare l'importo del rimborso delle azioni oggetto di recesso. La dichiarazione di recesso dovrà inoltre contenere l'indicazione dell'intermediario presso cui sono depositate le azioni oggetto di recesso e una dichiarazione del socio recedente che tali azioni sono libere da pegni o da altri vincoli in favore di terzi. Qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegni o da altri vincoli in favore di terzi, il socio recedente dovrà, altresì, allegare alla dichiarazione di recesso - a pena d'inammissibilità della dichiarazione di recesso medesima – una dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, in conformità alla presente relazione.

Di seguito si riporta l'attuale testo dell'Articolo 10 dello Statuto sociale con, a fronte, il testo proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 10 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti</p> <p>10.1 Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.</p> <p>10.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio</p>	<p>Articolo 10 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti</p> <p>10.1 Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.</p> <p><b>10.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni</b></p>

obbligatoria (limitatamente agli artt. 106, 107, 108, 109 e 111 TUF) (di seguito, congiuntamente, "Norme TUF").

10.3 Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A.

10.4 Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 30% (trenta per cento) più un'azione del capitale sociale ovvero di diversa soglia conformemente a quanto richiesto dalla regolamentazione di settore *pro tempore* vigente. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della società.

Qualora il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% (trenta per cento) più un'azione ovvero di diversa soglia, conformemente alla regolamentazione *pro tempore* vigente, non sia accompagnato dalla comunicazione all'Organo Amministrativo e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.3 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del T.U.F. ed ai regolamenti Consob di attuazione. In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli

108 e 111 del T.U.F., tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 T.U.F. e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal T.U.F.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.4 Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi della normativa *pro tempore* vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi, dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso, o di differente altra soglia prevista dalla normativa in materia.

<p>10.5 Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>10.6 Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% oppure la diversa soglia indicata dal Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale o da altra disposizione di legge o regolamentare applicabile alla società. La mancata comunicazione all'Organo amministrativo del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogo sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 8 del presente Statuto.</p> <p>10.7 Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.</p> <p>10.8 Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di</p>	<p>10.5 Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>10.6 Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% oppure la diversa soglia indicata dal Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale o da altra disposizione di legge o regolamentare applicabile alla società. La mancata comunicazione all'Organo amministrativo del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogo sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 8 del presente Statuto.</p> <p>10.7 Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.</p> <p>10.8 Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di</p>
---	---

assegnare, di intesa con altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

assegnare, di intesa con altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

**10.9 La Società, ai sensi dell'articolo 83-duodecies T.U.F., può richiedere, anche tramite un soggetto terzo designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.**

La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter T.U.F. oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e

	<p><b>regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico.</b></p>
--	--

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

- avuti a mente i disposti di legge,

DELIBERA

- di modificare l'Articolo 10 dello Statuto Sociale come segue:

**" Articolo 10 - OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti**

10.1 Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le azioni della Società.

10.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, "la disciplina richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.3 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono inoltre applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del T.U.F. ed ai regolamenti Consob di attuazione.

In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di

regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli articoli 108 e 111 del T.U.F., tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

L'articolo 111 T.U.F. e, ai fini dell'applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l'esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.

Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal T.U.F.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

10.4 Ove la società sia qualificata come piccola media impresa, ai sensi della normativa pro tempore vigente, chiunque, a seguito di acquisti ovvero di maggiorazione dei diritti di voto, venga a detenere una partecipazione superiore alla soglia del quaranta per cento ovvero a disporre di diritti di voto in misura superiore al quaranta per cento dei medesimi, dovrà promuovere un'offerta pubblica di acquisto rivolta a tutti i possessori di titoli sulla totalità dei titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in loro possesso, o di differente altra soglia prevista dalla normativa in materia.

10.5 Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

10.6 Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% (cinque per cento) del capitale sociale e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% oppure la diversa soglia indicata dal Regolamento Emittenti AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale o da altra disposizione di legge o regolamentare applicabile alla società. La mancata comunicazione all'Organo amministrativo del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogo sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui all'art. 8 del presente Statuto.

10.7 Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% (sessantasei per cento) del capitale sociale.

10.8 Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel" con sede presso Borsa Italiana S.p.A. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio. La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

10.9 La Società, ai sensi dell'articolo 83-duodecies T.U.F., può richiedere, anche tramite un soggetto terzo



*designato dalla Società e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. I costi del processo di identificazione sono a carico della Società.*

*La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino almeno la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob con riguardo alle società emittenti azioni quotate sui mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 147-ter T.U.F. oppure, se diversa, la quota di capitale specificatamente prevista per le società con azioni ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia, in ogni caso da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salvo diversa inderogabile previsione normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società). La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci su supporto informatico in formato comunemente utilizzato e senza oneri a loro carico. ”;*

*- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari. ».*

**Parte Straordinaria: - 5) Modifica dell'Articolo 13 dello Statuto sociale al fine di:**

- adeguarlo al Regolamento Emittenti AIM vigente in tema di revoca delle azioni dall'ammissione alla negoziazione su mercati;
- espungere il riferimento ad uno specifico quotidiano per la convocazione;
- prevedere espressamente la possibilità di nomina del c.d. rappresentante designato.

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di modificare l'Articolo 13 dello Statuto sociale, in quanto:

- in data 6 luglio 2020 Borsa Italiana, mediante l'avviso n. 17857, ha comunicato al mercato l'introduzione di alcune modifiche al Regolamento Emittenti AIM Italia; in particolare, le emittenti devono inserire in statuto le previsioni in tema di revoca delle azioni dall'ammissione alla negoziazione su mercati nella esatta formulazione di cui alla Scheda Sei;
- è conveniente espungere il riferimento ad uno specifico quotidiano per la convocazione;
- è infine opportuno introdurre un espresso riferimento nello Statuto alla possibilità di nomina del c.d. rappresentante designato, in quanto si tratta di uno strumento che in futuro potrebbe essere maggiormente utilizzato nelle società quotate.

Di seguito si riporta l'attuale testo dell'Articolo 13 dello Statuto sociale con, a fronte, il testo proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 13 - Modalità di convocazione</p> <p>13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sul sistema multilaterale dell'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, , l'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi su "MF-Milano Finanza" o mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la adunanza.</p> <p>13.2 Nell'avviso di convocazione, recante il contenuto minimo prescritto dalle norme di legge e regolamentari, può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il</p>	<p>Articolo 13 - Modalità di convocazione</p> <p>13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sul sistema multilaterale dell'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, , l'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi su <b>un quotidiano a diffusione nazionale</b> o mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la adunanza.</p> <p>13.2 Nell'avviso di convocazione, recante il contenuto minimo prescritto dalle norme di legge e regolamentari, può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.</p> <p>Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il</p>

diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

13.3 Nel caso in cui le azioni della Società vengano ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, i soci che rappresentano il 5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'Organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

13.3 Nel caso in cui le azioni della Società vengano ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, i soci che rappresentano il 5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'Organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

<p>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Salvo il caso di assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea deve essere nuovamente convocata entro 30 giorni. In tal caso si applicano le ulteriori disposizioni di legge (tra cui l'articolo 2369, comma 2, cod. civ.) e regolamentari anche con riferimento alla possibilità di riduzione del termine per la convocazione, ove l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Organo amministrativo ogni qualvolta venga ritenuto opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.</p> <p>13.3 Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</p> <p>b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</p> <p>c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia.</p> <p>La revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.</p>	<p>L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. Salvo il caso di assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea deve essere nuovamente convocata entro 30 giorni. In tal caso si applicano le ulteriori disposizioni di legge (tra cui l'articolo 2369, comma 2, cod. civ.) e regolamentari anche con riferimento alla possibilità di riduzione del termine per la convocazione, ove l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.</p> <p>L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Organo amministrativo ogni qualvolta venga ritenuto opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.</p> <p>13.3 Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</p> <p>b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;</p> <p>c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento AIM Italia.</p> <p><b>La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data</b></p>
---	---

<p>13.4 Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" o altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge.</p>	<p>preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.  <b>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</b></p> <p>13.4 Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" o altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge.</p> <p><b>13.5 Nei casi consentiti dalla legge, la società, secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 1, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea.</b></p>
---	--

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

- « *L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A."*:  
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*  
- *avuti a mente i disposti di legge,*

**DELIBERA**

- *di modificare l'Articolo 13 dello Statuto Sociale come segue:*  
" *Articolo 13 - Modalità di convocazione*

13.1 L'Assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica). A partire dal momento in cui le azioni saranno ammesse alla quotazione sul sistema multilaterale dell'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, l'assemblea è convocata mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale o mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la adunanza.

13.2 Nell'avviso di convocazione, recante il contenuto minimo prescritto dalle norme di legge e regolamentari, può essere indicato un luogo diverso da quello ove è posta la sede sociale, purché in Italia e può altresì essere stabilito un giorno per l'eventuale seconda convocazione.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti e i titolari di strumenti finanziari che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno.

Ove le azioni della Società fossero oggetto di negoziazione sull'AIM o in altri sistemi multilaterali di negoziazione, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto deve essere attestata da una comunicazione inviata all'emittente, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto. Tale comunicazione è effettuata ai sensi dell'art. 83 sexies del TUF dall'intermediario sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione. Le registrazioni in accredito o addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea. I Soci potranno farsi rappresentare da altra persona, fisica o giuridica, anche non Socio, nei casi e nei limiti previsti dalla Legge.

La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o posta elettronica. La delega non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

13.3 Nel caso in cui le azioni della Società vengano ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, i soci che rappresentano il 5 % del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 gg. dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'Organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Salvo il caso di assemblea in unica convocazione, se il giorno per la seconda convocazione o per quelle successive non è indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea deve essere nuovamente convocata entro 30 giorni. In tal caso si applicano le ulteriori disposizioni di legge (tra cui l'articolo 2369, comma 2, cod. civ.) e regolamentari anche con riferimento alla possibilità di riduzione del termine per la convocazione, ove l'elenco delle materie da trattare non venga modificato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Organo amministrativo ogni qualvolta venga ritenuto opportuno ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da tanti Soci che rappresentino almeno un ventesimo del capitale sociale.

13.3 Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia;
- c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia delle azioni della Società in conformità a quanto

*previsto dal Regolamento AIM Italia.*

*La Società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.*

*Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'Emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'Emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.*

*13.4 Ove le azioni siano ammesse alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione denominato "AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale" o altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione, e pervenuta alla società nei termini di legge.*

*13.5 Nei casi consentiti dalla legge, la società, secondo quanto previsto dall'art. 135-undecies, comma 1, del T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), potrà designare un rappresentante incaricato di ricevere dagli azionisti le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea. ”;*

*- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari. ».*

**Parte Straordinaria: - 6) Integrazione degli Articoli 14 e 22 dello Statuto sociale al fine di prevedere espressamente che, in caso di riunioni svolte con modalità telematiche, le stesse si considereranno svolte nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di modificare gli Articoli 14 e 22 dello Statuto sociale, al fine di precisare che, in caso di riunioni di organi sociali da svolgersi con modalità teleconferenza, dette riunioni si intenderanno svolte nel luogo in cui si troverà il soggetto verbalizzante.

Di seguito si riporta l'attuale testo degli Articoli 14 e 22 dello Statuto sociale con, a fronte, il testo proposto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 14 - Diritto di intervento e diritto di voto</p> <p>14.1 Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto a un voto.</p> <p>14.2 Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.</p> <p>14.3 Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.</p> <p>14.4 L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti;</li> <li>- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</li> <li>- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante;</li> <li>- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.</li> </ul> <p>Verificatisi tali requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente ed il soggetto verbalizzante.</p>	<p>Articolo 14 - Diritto di intervento e diritto di voto</p> <p>14.1 Possono intervenire all'Assemblea gli Azionisti, cui spetta il diritto di voto. Ogni azione dà diritto a un voto.</p> <p>14.2 Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è regolato dalla legge.</p> <p>14.3 Ogni Azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.</p> <p>14.4 L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti;</li> <li>- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;</li> </ul> <p><del>— siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante;</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.</li> </ul> <p><b>Verificatisi tali requisiti, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante; l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.</b></p>



<p>Articolo 22 Riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>22.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.</p> <p>22.2 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza di tutti i membri del Collegio Sindacale.</p> <p>22.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>- sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;</li> <li>- sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</li> </ul> <p>Verificatisi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano insieme il Presidente e il soggetto verbalizzante della riunione stessa.</p>	<p>Articolo 22 Riunioni del Consiglio di Amministrazione</p> <p>22.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche fuori della sede sociale, nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri.</p> <p>22.2 La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso comunicato, almeno cinque giorni prima della riunione, a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, fax, e-mail, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nei casi di urgenza, il termine per la convocazione è ridotto a due giorni. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la presenza di tutti i componenti in carica e con la presenza di tutti i membri del Collegio Sindacale.</p> <p>22.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;</li> <li>- sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.</li> </ul> <p><b>Verificatisi tali requisiti, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante; il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante della riunione.</b></p>
--	---

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":

- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- avuti a mente i disposti di legge,

DELIBERA

- di modificare l'Articolo 14 dello Statuto Sociale al punto 4 come segue:

*"14.4 L'Assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:*

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere i propri compiti;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il soggetto verbalizzante;
- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'art. 2366, quarto comma, del Codice Civile) i luoghi collegati a cura della Società, nei quali gli intervenienti possono affluire.

*Verificatisi tali requisiti, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante; l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante.", fermo ed invariato il resto dell'Articolo;*

- di modificare l'Articolo 22 dello Statuto Sociale al punto 3 come segue:

*"22.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che:*

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea;
- sia consentito agli intervenuti di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

*Verificatisi tali requisiti, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo del Presidente e del soggetto verbalizzante; il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il soggetto verbalizzante della riunione.", fermo ed invariato il resto dell'Articolo;*

- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari. ».

**Parte Straordinaria: - 7) Aggiornamento degli Articoli 18, 20 e 26 dello Statuto sociale al Regolamento Emittenti AIM vigente in tema di *governance* e trasparenza.**

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di modificare gli Articoli 18, 20 e 26 dello Statuto sociale, in quanto l'avviso n. 17857 in data 6 luglio 2020 di Borsa Italiana, il quale ha modificato il Regolamento Emittenti AIM Italia, ha introdotto nuovi obblighi in tema di *governance* e trasparenza.

In particolare le modifiche proposte prevedono:

- il richiamo espresso dei requisiti previsti per amministratori e sindaci e precisamente:

\* le società devono nominare e mantenere almeno un amministratore indipendente in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del D. Lgs 58/1998 (analogamente alla definizione rilevante per le società quotate sui mercati regolamentati a norma dell'articolo 147-ter, comma 4 del T.U.F.) che sia scelto dagli azionisti tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dai Nominated Advisers;

\* i componenti del consiglio di amministrazione debbano possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-quinquies T.U.F.;

\* i sindaci debbono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, T.U.F.;

- l'attribuzione alla competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le deliberazioni che le disposizioni legislative e regolamentari, incluso il Regolamento AIM, non riservano inderogabilmente all'Assemblea, ferma la possibilità per il Consiglio Amministrazione di delegare i propri poteri nei limiti consentiti dalle medesime disposizioni e dallo statuto;

- una più compiuta disciplina delle operazioni con parti correlate, conforme all'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia, che rinvia all'art. 10 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, nonché alle Disposizioni in tema di Parti Correlate di AIM, anche al fine di consentire le deroghe alla disciplina regolamentare nei casi di urgenza oltre il termine del 30 giugno 2021 (termine fino al quale non occorre apposita previsione statutaria per usufruire delle deroghe, come da Avviso n. 16183 di Borsa Italiana).

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 18 - Organo Amministrativo 18.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico, salvo il caso in cui le azioni vengano ammesse alle negoziazione sull'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, nel qual caso l'amministrazione della Società spetterà ad un Consiglio di Amministrazione. 18.2 Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti da un minimo di [3] ad un massimo di [9], eletti dall'Assemblea con le modalità di cui ai successivi commi, in possesso, a pena di	Articolo 18 - Organo Amministrativo 18.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico, salvo il caso in cui le azioni vengano ammesse alle negoziazione sull'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, nel qual caso l'amministrazione della Società spetterà ad un Consiglio di Amministrazione. 18.2 Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti da un minimo di [3] ad un massimo di [9], eletti dall'Assemblea con le modalità di cui ai successivi commi, in possesso, a pena di

<p>ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente e dal presente Statuto. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.</p> <p>18.3 Gli Amministratori potranno essere anche non soci.</p> <p>18.4 A partire dal momento in cui le azioni della Società saranno ammesse alla quotazione sull'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p>In tal caso, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147 <i>ter</i> del TUF e a tal fine almeno un candidato per ciascuna lista dovrà essere in possesso di tali requisiti di indipendenza.</p> <p>In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>18.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.</p> <p>18.6 Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>18.7 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà</p>	<p>ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente e dal presente Statuto. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.</p> <p>18.3 Gli Amministratori potranno essere anche non soci.</p> <p>18.4 A partire dal momento in cui le azioni della Società saranno ammesse alla quotazione sull'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data dell'assemblea.</p> <p><b>In tal caso, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF, ed essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal <i>Nominated Adviser</i> ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; a tal fine almeno un candidato per ciascuna lista dovrà essere in possesso di tali requisiti di indipendenza.</b></p> <p>In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>18.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.</p> <p>18.6 Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>18.7 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà</p>
--	--

<p>invalidata. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge.</p> <p>18.8 Le liste, corredate dai <i>curricula</i> professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale e/o il luogo dove l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, quali a titolo esemplificativo i requisiti di onorabilità e professionalità.</p> <p>18.9 Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</li><li>- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.</li></ul> <p>Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato; in tali casi, nonché ogniqualvolta la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p>	<p>invalidata. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge.</p> <p>18.8 Le liste, corredate dai <i>curricula</i> professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale e/o il luogo dove l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, quali a titolo esemplificativo i requisiti di onorabilità e professionalità; <b>in particolare, tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.</b></p> <p>18.9 Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</li><li>- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.</li></ul> <p>Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato; in tali casi, nonché ogniqualvolta la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.</p>
---	---

<p>18.10 In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>18.11 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>18.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea e scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>18.13 L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi Amministratori in tal caso nominati secondo le modalità sopra precisate cessano con la scadenza degli altri Amministratori in carica.</p> <p>18.14 Sono attribuite anche alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approvazione di qualsiasi business plan della Società e di ogni sua modifica;</li> <li>- approvazione del budget;</li> <li>- la fusione e la scissione con società controllate, nei casi previsti dalla legge;</li> <li>- la riduzione del capitale sociale, in caso di recesso del Socio;</li> <li>- l'emissione di obbligazioni non convertibili;</li> <li>- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;</li> <li>- gli adeguamenti del presente Statuto a disposizioni normative;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;</li> <li>- attribuzione deleghe;</li> <li>- operazioni con parti correlate;</li> <li>- rilascio di garanzie reali e personali;</li> <li>- decisioni di investimento e/o di dismissioni per immobilizzazioni materiali o immateriali superiori ad Euro [100.000] per singola operazione;</li> </ul>	<p>18.10 In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.</p> <p>18.11 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.</p> <p>18.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea e scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.</p> <p>18.13 L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi Amministratori in tal caso nominati secondo le modalità sopra precisate cessano con la scadenza degli altri Amministratori in carica.</p> <p><b>18.14 Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le deliberazioni che le disposizioni legislative e regolamentari, incluso il Regolamento AIM, non riservano inderogabilmente all'Assemblea, ferma la possibilità per il Consiglio Amministrazione di delegare i propri poteri nei limiti consentiti dalle medesime disposizioni e dal presente statuto.</b></p>
---	--

- assunzione di nuovi affidamenti per un importo superiore a [100.000] Euro;
- assunzione, promozione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente;
- proposte e decisioni in relazione a progetti di quotazione della Società (incluso la sua revoca);
- proposte e decisioni in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve.

18.15 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce e fa le veci del Presidente, nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

18.15 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce e fa le veci del Presidente, nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

**18.16 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa legislativa e regolamentare pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.**

**Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario.**

	<p>Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.</p> <p>La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, che in caso di urgenza le operazioni con parti correlate possano essere concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.</p> <p>Qualora la società sia una società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ad esse si applica direttamente il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate in forza del disposto dell'art. 2391-bis c.c.</p>
<p>Articolo 20 - Sostituzione degli Amministratori</p> <p>20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p>Resta fermo che, secondo quanto previsto dall'Art. 18, anche in questa ipotesi, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 147 <i>ter</i> del TUF.</p>	<p>Articolo 20 - Sostituzione degli Amministratori</p> <p>20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.</p> <p><b>Resta fermo che, secondo quanto previsto dall'Art. 18, anche in questa ipotesi, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del T.U.F., ed essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati</b></p>



<p>20.2 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p> <p>20.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.</p>	<p><b>positivamente dal <i>Nominated Adviser</i> ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.</b></p> <p>20.2 Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intenderà cessato l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.</p> <p>20.3 I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati dall'Assemblea in ogni momento, salvo il diritto al risarcimento del danno qualora la revoca avvenga senza giusta causa.</p>
<p>Articolo 26 Collegio Sindacale</p> <p>26.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>26.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.</p> <p>26.3 Il Collegio Sindacale esercita il controllo interno ai sensi di legge. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione legale incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale ed il soggetto preposto alla revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p> <p>26.4 Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio Sindacale può</p>	<p>Articolo 26 Collegio Sindacale</p> <p>26.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci effettivi. Devono essere altresì nominati due Sindaci supplenti.</p> <p>26.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I Sindaci sono rieleggibili.</p> <p>26.3 Il Collegio Sindacale esercita il controllo interno ai sensi di legge. Il Collegio Sindacale accerta, in particolare, l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la società di revisione legale incaricata di effettuare la revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio Sindacale ed il soggetto preposto alla revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.</p> <p>26.4 Il Collegio Sindacale vigila altresì sull'osservanza delle regole adottate dalla Società per assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione annuale all'Assemblea. I Sindaci possono avvalersi, nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari, delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno nonché procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. Il Collegio Sindacale può</p>

<p>chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.</p> <p>26.5 Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p> <p>26.6 Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.</p> <p>26.7 I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.</p> <p>26.8 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.</p> <p>26.9. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolamentazione pro tempore vigente.</p>	<p>chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.</p> <p>26.5 Il Collegio Sindacale segnala al Consiglio di Amministrazione le carenze ed irregolarità eventualmente riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.</p> <p>26.6 Il Collegio Sindacale esprime parere in ordine alle decisioni concernenti la nomina dei responsabili delle funzioni di controllo interno nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.</p> <p>26.7 I Sindaci riferiscono, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili eventualmente rilevati.</p> <p>26.8 I verbali delle riunioni del Collegio Sindacale illustrano in modo dettagliato il processo di formazione delle decisioni, dando conto anche delle motivazioni alla base delle stesse. I verbali e gli atti del Collegio Sindacale debbono essere firmati da tutti gli intervenuti.</p> <p><b>26.9. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolamentazione pro tempore vigente ed in particolare devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.</b></p>
---	---

\*\*\*

Tutto ciò premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

« *L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di "BLUE FINANCIAL COMMUNICATION S.P.A.":*

- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- *avuti a mente i disposti di legge,*

*DELIBERA*

- *di modificare l'Articolo 18 dello Statuto Sociale come segue:*

*"Articolo 18 - Organo Amministrativo*

*18.1 La Società può essere amministrata da un Amministratore Unico, salvo il caso in cui le azioni vengano ammesse alle negoziazioni sull'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, nel qual caso l'amministrazione della Società spetterà ad un Consiglio di Amministrazione.*

*18.2 Il Consiglio di Amministrazione, è composto da un numero di componenti da un minimo di [3] ad un*

massimo di [9], eletti dall'Assemblea con le modalità di cui ai successivi commi, in possesso, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, dei requisiti previsti dalla normativa, primaria e secondaria, di tempo in tempo vigente e dal presente Statuto. Spetta all'Assemblea ordinaria provvedere di volta in volta alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e alla loro nomina, fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in caso di decadenza o recesso dalla carica di amministratore.

18.3 Gli Amministratori potranno essere anche non soci.

18.4 A partire dal momento in cui le azioni della Società saranno ammesse alla quotazione sull'AIM o altro sistema multilaterale di negoziazione, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede sociale almeno sette giorni prima della data dell'assemblea.

In tal caso, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del TUF, ed essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; a tal fine almeno un candidato per ciascuna lista dovrà essere in possesso di tali requisiti di indipendenza.

In presenza di più liste uno dei membri del Consiglio di Amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

18.5 Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite certificazioni che devono essere prodotte contestualmente al deposito delle liste.

18.6 Ogni candidato deve presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

18.7 Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalidata. I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge.

18.8 Le liste, corredate dai curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede sociale e/o il luogo dove l'Assemblea è convocata, comunque, al più tardi, entro l'orario di inizio dei lavori assembleari, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili per i membri del Consiglio di Amministrazione, quali a titolo esemplificativo i requisiti di onorabilità e professionalità; in particolare, tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.

18.9 Determinato da parte dell'Assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

- dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti è eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Le precedenti regole in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato; in tali casi, nonché ogniqualvolta la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

18.10 In mancanza di liste, il Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'assemblea secondo le modalità previste dalla legge.

18.11 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

18.12 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 2386 del codice civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea e scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

18.13 L'Assemblea può variare il numero degli Amministratori anche in corso di mandato del Consiglio; i nuovi Amministratori in tal caso nominati secondo le modalità sopra precisate cessano con la scadenza degli altri Amministratori in carica.

18.14 Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione tutte le deliberazioni che le disposizioni legislative e regolamentari, incluso il Regolamento AIM, non riservano inderogabilmente all'Assemblea, ferma la possibilità per il Consiglio Amministrazione di delegare i propri poteri nei limiti consentiti dalle medesime disposizioni e dal presente statuto.

18.15 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina tra i componenti il proprio Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, che sostituisce e fa le veci del Presidente, nei casi di sua assenza o di suo impedimento.

18.16 Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di "operazioni con parti correlate", "operazioni di maggiore rilevanza", "comitato operazioni parti correlate", "presidio equivalente", "soci non correlati", si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") ed alla normativa legislativa e regolamentare pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'Assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'Assemblea in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario.

Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate dal Consiglio in presenza di un parere contrario del comitato per le operazioni parti correlate o dell'equivalente presidio, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato o dell'equivalente presidio, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società che delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che, come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito qualora i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

La Procedura adottata dalla Società può altresì prevedere, nei limiti e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, che in caso di urgenza le operazioni con parti correlate possano essere concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Qualora la società sia una società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ad esse si applica direttamente il Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate in forza del disposto dell'art. 2391-bis c.c.;"

- di modificare l'Articolo 20 dello Statuto Sociale al punto 1 come segue:

"20.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.

Resta fermo che, secondo quanto previsto dall'Art. 18, anche in questa ipotesi, almeno 1 (uno) dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3 del T.U.F., ed essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dal Nominated Adviser ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.", fermo ed invariato il resto dell'Articolo;

- di modificare l'Articolo 26 dello Statuto Sociale al punto 9 come segue:

"26.9. I Sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e regolamentazione pro tempore vigente ed in particolare devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del T.U.F. ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.", fermo ed invariato il resto dell'Articolo;

*- di conferire al Presidente e ai Consiglieri Delegati, disgiuntamente tra loro e con facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alla deliberazione assunta, per apportare alla medesima e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti autorità purché di natura formale e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari.».*

IL PRESIDENTE DEL CDA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Denis Masetti', written over a horizontal line.

Denis Masetti